

Le sentenze della Corte di cassazione non hanno ancora chiuso la partita dei compensi

Parametri retroattivi in bilico

Sull'intervento ex tunc pende il giudizio della Consulta

DI DONATELLA GUGLIANO

I parametri ministeriali hanno efficacia retroattiva e quindi, salvo che la prestazione si sia esaurita, vanno applicati a tutte le liquidazioni giudiziali successive all'entrata in vigore del dm 140/12.

Questa è la decisione, raccolta nella sentenza n. 17405 delle Sezioni unite della Cassazione, depositata il 12 ottobre 2012 (si veda anche articolo a fianco).

Il responso chiarisce che l'abolizione della distinzione tra diritti ed onorari e l'unitarietà della prestazione professionale complessivamente considerata rende impossibile una liquidazione "mista" dei compensi, comprensiva sia delle voci delle abrogate tariffe forensi sia dei parametri ministeriali. La questione ruota intorno l'intervento dei parametri di cui al dm 140, pubblicato in G.U. del 22/8/2012, che – per disposizione dell'art. 9, I, II e V comma, dl 1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 27/2012) – «cancella» quindi, con effetto ex tunc, le tariffe professionali.

Il dm individua, pertanto, anche per le cause in corso, le regole della liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti.

La decisione, adottata dalle Sezioni unite, finisce con il confuta-

re l'affermazione del Tribunale di Varese (ord. n. 1252 del 26/9/2012, est. Buffone), fondata sull'art. 1, 7° comma, del medesimo dm in cui è previsto che, in nessun caso, le soglie numeriche indicate dai parametri sono vincolanti per la liquidazione del compenso e quindi consentono al giudice che reputi incongruo il compenso, determinato dalla norma retroattiva, di non applicarla e di ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri; si tratterebbe – secondo il giudice varesino – di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem. Eguale è l'incisione della sentenza n. 17405 in commento sul responso n.1252 del 17/9/2012 del Tribunale di Termini Imerese che, a sua volta, aveva liquidato il compenso giudiziale secondo i parametri di cui al dm 140/2012 rammentando come, in passato, la Corte di cassazione (sent. n. 29880/08) avesse statuito la legittimità della liquidazione degli onorari di avvocato in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è condotta a termine. Ma il dibattito non è ancora concluso. Bisognerà, infatti, attendere la pronuncia della Corte costituzionale in quanto – alla luce del descritto assetto normativo, il Tribunale di

Cremona (ord. del 13/9/2012, est. G. Borella) aveva invece eccepito la violazione – da parte dell'art. 9 citato – degli artt. 3, 24 e 117 Cost., precisando come la retroattività di una legge non penale possa ammettersi a condizioni di interesse generale estremamente rigorose e sottolineando come il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo ostano a che il potere legislativo interferisca con l'amministrazione della giustizia o pregiudichi l'affidamento dei cittadini. In particolare, secondo tale responso, l'intervento ex tunc della norma significa non solo toccare un diritto quesito, ma anche alterare arbitrariamente gli effetti di una fattispecie esaurita, a danno necessariamente di una delle parti, atteso come sia impossibile anche la rinegoziazione del rapporto per la debolezza contrattuale degli avvocati nei confronti dei clienti, visto che il dm 140/2012 prevede compensi mediamente assai più bassi di quelli a suo tempo liquidabili col dm 8/4/2004.

— ©Riproduzione riservata —

IO ONLINE Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti